

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 143.

Nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La decorazione della «Stella al merito del lavoro», istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche e private, anche se soci di imprese cooperative, da aziende o stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, nonché ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale, che abbiano almeno uno dei seguenti titoli:

- a) si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e di buona condotta morale;
- b) abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione;
- c) abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;
- d) si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell'attività professionale.

2. La decorazione comporta il titolo di «Maestro del lavoro».

Art. 2.

1. La decorazione può essere concessa, senza l'osservanza dei requisiti di cui ai successivi articoli, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.

Art. 3.

1. La decorazione è concessa ai lavoratori indicati all'articolo 1. che siano cittadini italiani, abbiano compiuto cinquanta anni di età e abbiano l'anzianità di lavoro indicata all'articolo 4.

Art. 4.

1. La decorazione è concessa ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni documentabili, alle dipendenze di una o più aziende, purché il passaggio da un'azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali.

Art. 5.

1. La decorazione è concessa, anche senza l'osservanza dei limiti di anzianità di cui all'articolo 4, ai lavoratori italiani all'estero che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, di laboriosità e di probità.

Art. 6.

1. Annualmente possono essere concesse 1.000 decorazioni, di cui il 50 per cento a lavoratori che abbiano iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi.

2. Qualora tale percentuale non possa essere raggiunta, le stelle disponibili verranno concesse ad altri lavoratori che non abbiano tale provenienza.

Art. 7.

1. Le decorazioni sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, per quelle riservate ai lavoratori italiani all'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri e consegnate nel giorno della festa del lavoro, il 1° maggio.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale rilascia altresì ai decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione.

Art. 8.

1. La decorazione consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco; il centro è in smalto verde chiaro e reca sulla faccia dritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turrata e sul rovescio la scritta «Al merito del lavoro» con l'indicazione dell'anno. Essa è conforme al disegno annesso al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, come modificato dal regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120.

2. Per i lavoratori italiani all'estero sul rovescio della decorazione sono aggiunte le parole «all'estero».

3. La decorazione è portata al lato sinistro del vestito appesa ad un nastro listato di una banda color verde chiaro fra due bande, di uguale larghezza, di colore giallo oro. Il nastro può essere portato senza la stella.



## Art. 9.

1. - L'accertamento dei titoli di benemerita dei lavoratori per il conferimento della decorazione è fatto da una commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta:

a) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal presidente della Federazione dei maestri del lavoro d'Italia, o da un suo delegato;

c) dal presidente dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda, o da un suo delegato;

d) da cinque funzionari, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è del lavoro e della previdenza sociale;

e) da sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) da quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione con la funzione di segretario della commissione.

2. La commissione esamina le proposte già selezionate dagli ispettorati regionali del lavoro presso i quali è istituita una commissione presieduta dal capo dell'ispettorato regionale o da un suo delegato e composta da:

a) due rappresentanti del consolato regionale della Federazione dei maestri del lavoro d'Italia;

b) un rappresentante regionale dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda;

c) tre funzionari designati rispettivamente dal prefetto del capoluogo della regione, dall'ispettorato regionale dell'agricoltura e dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione;

d) sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

e) quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali.

## Art. 10.

1. È vietato il conferimento, a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di altra distinzione per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione,

da parte di enti, associazioni o privati. Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti.

2. Nulla è innovato per quanto riguarda i premi di fedeltà al lavoro e del progresso economico, concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. La trasgressione al divieto di cui al comma 1 è punita con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

## Art. 11.

1. Le spese per l'acquisto e conferimento delle insegne e dei brevetti ai decorati della «Stella al merito del lavoro» nei modelli stabiliti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, come modificato dal regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120, comprese quelle connesse all'organizzazione della relativa cerimonia nonché per tutte le iniziative dirette all'assistenza dei decorati stessi, le spese per il funzionamento della relativa commissione, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero, sono poste a carico dello Stato che vi provvede nei limiti di 200 milioni di lire per ogni esercizio finanziario.

2. È altresì previsto un contributo annuo di 500 milioni di lire alla Federazione dei maestri del lavoro d'Italia per far fronte alle spese inerenti alle sue attività statutarie, che riguardano l'assistenza ai giovani per facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro e la collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d'arte, all'azione ecologica, all'assistenza agli handicappati ed agli anziani non più autosufficienti.

## Art. 12.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 630 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere assegnate ad apposito capitolo dello Stato su previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente*  
Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI



## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 8 e all'art. 11:*

— Il R.D. n. 3167 1923 istituisce la decorazione della «Stella al merito del lavoro».

*Nota all'art. 12:*

— Il testo dell'art. 26, primo comma, della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) è il seguente: «Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica (atto n. 365):*

Presentato dal sen. ANGELONI ed altri il 1° agosto 1987.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 11 novembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 13, 20 gennaio 1988; 7 marzo 1989; 13 settembre 1989; 4 ottobre 1989; 17 gennaio 1990.

Assegnato nuovamente alla 11ª commissione, in sede deliberante, il 9 febbraio 1990.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 28 marzo 1990.

*Camera dei deputati (atto n. 4712):*

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 10 aprile 1990, con pareri delle commissioni I, II, V e X.

Esaminato dalla XI commissione il 20 giugno 1990; 11 luglio 1990; 5 dicembre 1990; 6 marzo 1991 e approvato, con modificazioni, il 18 luglio 1991.

*Senato della Repubblica (atto n. 365/B):*

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 26 luglio 1991, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, il 18 settembre 1991; 4 dicembre 1991 e approvato, con modificazioni, il 20 dicembre 1991.

*Camera dei deputati (atto n. 4712/B):*

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 9 gennaio 1992, con parere della commissione V.

Esaminato dalla XI commissione e approvato il 28 gennaio 1992.

92G0154